



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

-BRESCIA-

Brescia, si veda intestazione digitale

M

Comune di Soiano del Lago

protocollo@pec.comune.soianodelago.bs.it

Prot. n. si veda intestazione digitale

Class 34.43.01

Fasc. SOIANO DEL LAGO Sottofasc. ART.146

Risposta a Vs. prot. 5117 del 07/10/2025

(ns. prot. n. 21211 del 08/10/2025)

Oggetto: SOIANO DEL LAGO (BS) – VIA TREVISAGO N. 2

Estremi catastali: fg.2, mapp. 6138

Ambito soggetto a tutela paesaggistica della Parte III del Codice, in base all'art. 136, comma 1, lettera c) e lettera d) del D. Lgs. 42/2004 per effetto del D.M. 25/02/1967 e del D.M. 24/03/1976

AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA

Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Richiedente: COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Con riferimento alla richiesta pervenuta e acquisita al protocollo d'Ufficio n. 21211 del 08/10/2025, inoltrata da parte dell'Ente in indirizzo a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Visti gli elenchi allegati ai decreti: n. 6820 del 03.07.2009, n. 9447 del 23.09.2009 e n. 14545 del 30.12.2009 emessi dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia con cui gli enti locali interessati sono stati ritenuti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ad essi attribuite anche successivamente alla data indicata all'art. 159, c. 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.;

Visti il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. e il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione in indirizzo,

Preso atto del parere espresso in data 24/09/2025 dalla Commissione per il Paesaggio;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 esprime **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** circa la compatibilità delle opere sottoelencate rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene necessario trasmettere le seguenti osservazioni:

- si chiede lo spostamento dell'impianto fotovoltaico esistente, attualmente installato sulla copertura dell'edificio principale, sul nuovo volume edilizio previsto in ampliamento e ripristinando la falda del fabbricato esistente. La scelta è motivata dall'opportunità di collocare i moduli fotovoltaici sulla copertura piana del nuovo edificio, soluzione che consentirebbe una disposizione più ordinata e omogenea dei pannelli, migliorando l'inserimento complessivo nel contesto architettonico e paesaggistico sottoposto a tutela, una riduzione dell'impatto visivo dell'edificio esistente, una migliore integrazione formale grazie alla possibilità di accorpare gli impianti tecnologici su un'unica copertura e allineare i moduli su superfici piane, rendendoli non percepibili da quota strada.

Si rappresenta inoltre che l'intervento è potenzialmente critico dal punto di vista archeologico, in un areale con caratteristiche geomorfologiche e ambientali favorevoli all'insediamento antico e dove sono già noti diversi ritrovamenti archeologici.

Considerato che il progetto prevede opere di scavo e movimento terra e considerato altresì che si tratta di opera pubblica si richiama alla normativa vigente che prevede che sia prodotta anche una valutazione preventiva del rischio archeologico ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36 del 2023.

Considerato lo stato dei luoghi e che si tratta di opera puntuale, in una zona già parzialmente edificata si richiede quanto segue.

Al fine di verificare l'impatto delle opere anche con depositi e stratigrafia sepolta si chiede che là dove sono previsti scavi siano eseguiti accertamenti preventivi da ditta o professionista specializzato in ricerche archeologiche, in possesso dei requisiti di legge, che opererà sotto la direzione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42 del 2004 e secondo i dettami e le specifiche previste dalla normativa di riferimento.

Si precisa che tale valutazione deve essere preventiva alla realizzazione delle opere, al fine di valutare la compatibilità delle stesse anche con le esigenze di tutela archeologica e al fine di evitare rallentamenti o modifiche sostanziali di progetto derivanti da scoperte archeologiche in corso d'opera.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - tel: 030 28965 - fax: 030 296594

Settore Archeologia: piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - tel: 030 290196

www.soprintendenzabrescia.beniculturali.it

PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

C_I782 - COMUNE DI SOIANO DEL LAGO - 1 - 2025-11-12 - 0005898 - CLASS: 06 - 03 - 00

Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche vigenti. Sono fatti altresì salvi gli obblighi derivanti dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle altre disposizioni di legge in ordine ai beni interessati dall'intervento in questione.

Restano salvi i diritti di terzi.

Le responsabili dell'istruttoria
Arch. Alessandra Chiapparini
Dott.ssa Serena Solano

Il Soprintendente
Arch. Giuseppe Stolfi
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)*

C_I782 - COMUNE DI SOIANO DEL LAGO - 1 - 2025-11-12 - 0005898 - CLASS: 06 - 03 - 00

